

servanza tutte le discipline messe in vigore sino dalli 4. Dicembre 1794. dall'ex-Veneto Governo, ed esistenti all'epoca primo Gennaio 1796.

I. Continueranno perciò ad usarsi li Bollettarij di circolazione in tutte le Dogane per quelle Merci, e Generi, che non sono assoggettabili assolutamente a Dazio veruno, o che avessero una volta pagato il Dazio, e volessero passare dall'una all'altra Dogana, e Cedula, o circolare per qualunque luogo intermedio.

II. Chiunque vorrà spedire in Estero Merci, dovrà presentarsi alle Dogane più vicine, ed ivi denunziare le Merci, che vorrà spedire, pagarne il Dazio, e ricevere li ricapiti di scorta; arrivata la Merce alla Cedula di confine, e trovati da quel Cedula li Colli ben condizionati, sarà posta, e custodita in Filza apposita la Bolletta di scorta, e sarà rilasciata alla Merce libera l'uscita.

III. Se in contravvenzione delle discipline vigenti nel 1796. si trovassero Mercanzie, o Transitanti per strade indirette, e senza li voluti ricapiti delle Dogane, o Cedule, dovranno queste esser fermate, e giudicate a senso della Terminazione della Deputazione alle Tariffe Mercantili 18. Maggio 1795., che conferma la Ducale Cicogna 1588. 2. Marzo.